COMUNE DI VERRÈS
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Via Caduti Libertà, 20 - C.A.P. 11029
Te1. 0125.929324 - Fax 0125.920614
segreteria@comune.verres.ao.it

COMMUNE DE VERRÈS
REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice fiscale 81000730077
Partita IVA 00100650076

STATUTO

DEL

COMUNE DI VERRÈS

Annotazioni:

- ***approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12 luglio 2001***
- ***pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta del 18 giugno 2002***
- ***modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22 marzo 2005***
- ***modifica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 19 aprile 2005***
- ***modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21 maggio 2007***
- ***modifica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 31 luglio 2007***
- ***modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.07 del 27 marzo 2013***
- ***modifica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n 26 del 25 giugno 2013***
- ***modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25 marzo 2015***
- ***modifica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.18 del 5 maggio 2015***
- ***modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 26 ottobre 2015***
- ***modifica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.1 del 5 gennaio 2016***
- ***modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 03 novembre 2020***
- ***modifica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.3 del 19 gennaio 2021***

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI VERRES

STATUTO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI **4**
art. 1 – Fonti 4
art. 2 – Principi fondamentali 4
art. 3 – Finalità 4
art. 4 – Programmazione e cooperazione 5
art. 5 – Territorio 6
art. 6 – Sede 6
art. 7 – Stemma, gonfalone, fascia e bandiere 6
art. 8 – Lingua francese e franco-provenzale 7
art. 9 – Toponomastica 7

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO **8**
art. 10 – Organi 8
art. 11 – Consiglio comunale 8
art. 12 – Competenze del Consiglio comunale 9
art. 13 – Adunanze e convocazioni 9
art. 14 – Funzionamento del Consiglio comunale 10
art. 15 – Consiglieri 10
art. 16 – Diritti e doveri 10
art. 17 – Gruppi consiliari 10
art. 18 – Commissioni consiliari 11
art. 19 – Nomina della Giunta 11
art. 20 – Giunta comunale 11
art. 21 – Competenze della Giunta comunale 12
art. 22 – Composizione della Giunta comunale 13
art. 23 – Funzionamento della Giunta comunale 13
art. 24 – Sindaco 14
art. 25 – Competenze amministrative del Sindaco 14
art. 26 – Competenze di vigilanza 15
art. 27 – Ordinanze 16
art. 28 – Vicesindaco 16
art. 29 – Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco 16
art. 30 – Delegati del sindaco 16

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE **17**
art. 31 – Segretario comunale 17
art. 32 – Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi 17
art. 33 – Competenze consultive 17
art. 34 – Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento 18
art. 35 – Competenze di legalità e garanzia 18
art. 36 – Organizzazione degli uffici e del personale 18
art. 37 – Struttura degli uffici 19
art. 38 – Personale 19
art. 39 – Albo pretorio 19

TITOLO IV - SERVIZI **20**
art. 40 – Forme di gestione 20

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE **21**
art. 41 – Principi 21

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE **22**

art. 42 – Cooperazione 22
art. 43 – Unités des Communes valdôtaines 22

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA **23**
art. 44 – Partecipazione popolare 23
art. 45 – Assemblee consultive 23
art. 46 – Interventi nei procedimenti 23
art. 47 – Istanze 24
art. 48 – Petizioni 24
art. 49 – Proposte 24
art. 50 – Associazioni 24
art. 51 – Partecipazione a commissioni 25
art. 52 – Referendum 25
art. 53 – Effetti dei referendum propositivi e consultivi 26
art. 54 – Accesso 26
art. 55 – Informazione 26
art. 55bis – Normativa statale sull'amministrazione digitale 26

TITOLO VIII – FUNZIONE NORMATIVA **27**
art. 56 – Statuto e sue modifiche 27
art. 57 – Regolamenti 27

TITOLO IX – DIFENSORE CIVICO **28**
art. 58 - Difensore Civico 28

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI **29**
art. 59 – Norme transitorie 29
art. 60 – Norme finali 29

ALLEGATO A **31**
ALLEGATO B **32**
ALLEGATO C **33**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI VERRÈS

STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1
Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 9 febbraio 1995 n.4 e ss.mm.ii., alla l.r. 7 dicembre 1998 n.54 e ss.mm.ii., alla l.r. 5 agosto 2014 n.6 e ss.mm.ii. ed alla l.r. 19 gennaio 2015 n.1.

art. 2
Principi fondamentali

1. Il comune di Verrès rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e delle norme statali e regionali sulla finanza pubblica.

2. Il comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione,delle Leggi e dello Statuto.

3. Il comune esercita, inoltre, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo le leggi statali e regionali.

4. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, il consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, il comune di Aosta, l'Unité des Communes valdôtaines e con gli altri comuni.

5. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la regione, il consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta e l'unité des communes valdôtianes sono fondati sul principio della parità di dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 3
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base democratica ed autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della Costituzione, delle leggi statali, dello Statuto, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

3. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
   a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
   b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
   c) la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le Associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
   d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
   e) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
   f) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
   g) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

4. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

art. 4
Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono improntati ai principi di cooperazione e di complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.

4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 e ss.mm.ii. la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

art. 5
Territorio

1. La denominazione ufficiale delle località storicamente riconosciute dalla comunità è la seguente: LA BARMAZ – LE BARACON – BÉRAT– CAROGNE – CASSET – CHAMPORE – CHAPINE – CHAVASCON – LE CREST – LE GLAIR – LE GRAMONIER – LA GRANGE NEUVE – LA MURASSE – LA NÂCHE – OMEINS – PIET – POLAREY – POSSUEY – PRAZ-USSEL – COUASSOD – ROLÉCHON – RIORTE – RIVEROLAZ – ROVAREY – SÉRÉMONT – LA TOUR – TORILLE – VERT - VIANAD – VIGNE-GARD – VEUSOZ costituiscono la circoscrizione del comune.

2. Il territorio del comune si estende per kmq. 8,23 e confina con i comuni di Montjovet, Champdepraz, Issogne, Arnad e Challand-Saint-Victor.

art. 6
Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in VERRES, Via Caduti Libertà n. 20. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

art. 7
Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome VERRES nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 14 ottobre 1998 su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub A.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 14 ottobre 1998, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub B.

3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.

5. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

art. 8
Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.

2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.

3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.

4. Tutte le deliberazioni,i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.

5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

art. 9
Toponomastica

1. II nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

art. 10
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.

2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri sono eletti ai sensi della legge regionale 9 febbraio 1995, n.4 così come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2015, n.1.

art. 11
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa del comune.

2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.

4. Su proposta del Sindaco, il Consiglio può prevedere l'elezione, al suo interno, del Presidente del Consiglio, con le seguenti modalità:
   a) il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta, tra i componenti il Consiglio comunale;
   b) il Presidente del Consiglio può cessare anzitempo dalla carica solo in caso di dimissioni, che devono essere presentate congiuntamente al Consiglio e al Sindaco;
   c) nel caso di avvenuta elezione, il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
   d) in caso di legittimo impedimento all'esercizio delle sue funzioni le stesse sono svolte dal Sindaco.

4bis. Nel caso non si proceda alla nomina del Presidente del Consiglio ai sensi del comma precedente le relative funzioni sono svolte dal Sindaco o, in caso di suo impedimento, dal vice Sindaco

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

5. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

6. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale.

art. 12
Competenze del Consiglio comunale

1. Oltre alle competenze attribuitegli dall'art.21 – comma 2- della l.r. 07.12.1998 n. 54 e ss.mm.ii., il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti:
   a) i regolamenti comunali;
   b) i piani finanziari e i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore ai 500.000,00 euro a base d'asta;
   c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
   d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
   e) la partecipazione a società di capitali;
   f) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni;
   g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute;
   h) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
   i) la nomina della giunta;
   j) gli statuti delle aziende speciali;
   k) i criteri generali per la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
   l) i piani territoriali urbanistici

art. 13
Adunanze e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.

2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.

3. Il consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, qualora eletto, o, in caso contrario, dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.

4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni interi prima della seduta. In caso di urgenza tale termine è ridotto a ventiquattro ore.

5. Le adunanze straordinarie possono essere convocate dal Presidente del Consiglio, qualora eletto, o, in caso contrario, dal Sindaco in qualsiasi momento o su istanza motivata di almeno 500 elettori.

6. Nel caso in cui 500 elettori lo richiedano, con istanza motivata, , il Presidente del Consiglio qualora eletto, o, in caso contrario, dal Sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

art. 14
Funzionamento del Consiglio comunale

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
   a) la costituzione dei gruppi consiliari;
   b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
   c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
   d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
   e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
   f) la presentazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
   g) l'organizzazione dei lavori;
   h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati.

art. 15
Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

art. 16
Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

4. Il Presidente del Consiglio qualora eletto, o, in caso contrario, il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 5 giorni interi prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.

art. 17
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.

2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. In tal caso, la conferenza è presieduta dal Sindaco o, qualora eletto, dal Presidente del Consiglio.

art. 18
Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e nel rispetto di quanto stabilito all'art.22, comma 1bis, della l.r. 07.12.1998 n.54 e ss.mm.ii.. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità di costituzione e l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.

2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.

3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.

4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.

art. 19
Nomina della giunta

1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata su proposta del sindaco, dal consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.

2. Le votazioni hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la giunta comunale si effettua esprimendo un "si" od un "no" sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.

art. 20
Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.

2. Impronta la propria attivita ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico-amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Sindaco e agli organi di decentramento e che non rientrino nei compiti del segretario comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

art. 21
Competenze della Giunta comunale

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.

2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione non aventi carattere gestionale, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.

3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonchè dallo statuto.

4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
   a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
   b) propone gli atti di competenza del consiglio;
   c) approva i progetti di opere pubbliche nella loro fase preliminare per importi fino a 500.000,00 euro a base d'asta esclusi quelli che costituiscono variane al P.R.G.C. e, per qualsiasi importo, nelle successive fasi definitiva ed esecutiva;
   d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
   e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere e ne determina gli importi ai sensi di apposito regolamento;
   f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
   g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
   h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
   i) vigila sugli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
   j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
   k) approva le convenzioni di gestione che regolano le funzioni tra l'unité ed i comuni associati,
   l) dispone in ordine alla dotazione organica del comune;
   m) approva il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e quelli di mera gestione delle strutture ed attività pubbliche;
   n) nomina la Commissione Edilizia previa consultazione della conferenza dei Capigruppo consiliari;
   o) approva i certificati di regolare esecuzione ed i collaudi degli appalti di lavori e opere pubbliche.

5. Ai sensi della normativa regionale in materia la giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa possono essere assegnate quote di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite.

art. 22
Composizione della Giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco e e fino ad un massimo di 4 Assessori scelti tra i consiglieri comunali, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.22, commi 1bis e 1ter, della l.r.07.12.1998 n.54 e ss.mm.ii.. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.

2. Non possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri ai sensi del comma 6bis dell'art.22 della legge regionale n.54/1998 e ss.mm.ii..

3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.

4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.

5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.

6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

7. La giunta decade o cessa dalla carica nei casi e con le modalità previste dall'art.30ter della legge regionale n.54/1998 e ss.mm.ii..

art. 23
Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche e si svolgono preferibilmente in arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti (art.24 della l.r. 07.12.1998 n.54 e ss.mm.ii.) ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. Al verificarsi di una situazione di parità, il voto del sindaco ha valore doppio.

art. 24
Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.

2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento davanti al consiglio comunale pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".

3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.

4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

art. 25
Competenze amministrative del Sindaco

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
   a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
   b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
   c) presiede la Giunta comunale ed il consiglio comunale nel caso non sia stato nominato il Presidente del Consiglio ai sensi del precedente articolo 11, comma 4;
   d) coordina l'attività dei singoli assessori;
   e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
   f) nomina e revoca il segretario comunale ed i responsabili dei servizi in conformità a quanto previsto dalla l.r. 10/2015 e dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e servizi;

g) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, oppure entro i termini di decadenza del precedente incarico;
i) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari ai sensi dell'art.26 comma 8 bis della l.r.07.12.1998 n.54 e ss.mm.ii.;
j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
k) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
l) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
m) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza;
n) propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
o) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e di intesa con i responsabilità competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
p) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
q) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
r) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
s) partecipa alla giunta della unité des communes valdôtaines di cui il comune fa parte ai sensi della legge regionale e del decreto del Presidente della Regione istitutivo delle varie Unités.
t) stipula i contratti rogati dal Segretario comunale.

2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.

3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

art. 26
Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
   a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
   b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
   c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
   d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte e le istituzioni tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
   e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali ed istituzioni svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

art. 27
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

3. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

art. 28
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.

2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.

3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco, il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

art. 29
Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vicesindaco si applica la legge regionale.

art. 30
Delegati del sindaco

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.

2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.

3. Il sindaco può modificare e revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

art. 31
Segretario comunale

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizione di legge e dello statuto.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

art. 32
Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale e/o ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonchè delle direttive del sindaco con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.

2. Al segretario comunale e/o ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla giunta comunale ed individuate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. I responsabili dei servizi esercitano le funzioni a loro attribuite sotto la sovraintendenza ed il coordinamento del segretario comunale.

art. 33
Competenze consultive

1. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

2. Formula pareri ed esprime valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco.

3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali se prescritto dalla legge.

art. 34
Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

art. 35
Competenze di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.

3. Cura la trasmissione delle deliberazioni agli organi competenti della regione e di altri enti ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del comune.

4. Cura la pubblicazione telematica degli atti dell'ente ai sensi della vigente normativa in materia di corruzione e trasparenza dell'attività amministrativa.

art. 36
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
   a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
   b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
   c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
   d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
   e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;

2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.

3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

art. 37
Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

art. 38
Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

art. 39
Albo pretorio

1. Nel sito web istituzionale del comune è costituito uno spazio informatico denominato "Albo pretorio online" in cui sono pubblicati documenti, atti e provvedimenti per i quali le singole norme di legge o regolamenti richiedano la pubblicazione con funzioni dichiarativa, costitutiva o di pubblica notizia adottati dall'Amministrazione o da soggetti terzi. La pubblicazione è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale di quanto pubblicato a qualunque effetto giuridico specifico esso assolva.

TITOLO IV
SERVIZI

art. 40
Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.

3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

art. 41
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 42
Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

art. 43
Unités des Communes valdôtaines

1. Il comune di Verrès fa parte dell'Unité des Communes valdôtaines Évançon istituita con Decreto del Presidente della Regione n.481 del 3 dicembre 2014.

2. Il sindaco partecipa alla giunta dell'unité des communes valdôtaines Évançon.

3. .La legge regionale n.6/2014 disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'unité des communes valdôtaines Évançon.

4. L'unité des communes valdôtaines Évançon s'intenderà costituita dalla data di elezione del suo presidente ai sensi della l.r. n.6/2014.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 44
Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; promuove forme associative, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, al fine di assicurare il buon andamento dell'attività dell'ente.

2. Il comune prevede la tutela degli interessi dei cittadini nei procedimenti amministrativi mediante regolamenti.

3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune, sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi e stabilite nei regolamenti.

5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.

art. 45
Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di 500 elettori, entro 45 giorni.

3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere alla relativa convocazione.

art. 46
Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.

2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi nei limiti e secondo le modalità previste dalla l.r. 18/99 o dal regolamento comunale di accesso agli atti amministrativi.

3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

art. 47
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

art. 48
Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.

2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità, l'ambito di operatività e i casi di irricevibilità delle petizioni sono stabiliti da apposito regolamento.

art. 49
Proposte

1. Cinquecento cittadini elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonchè con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.

3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

art. 50
Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.

2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

art. 51
Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

art. 52
Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle seguenti:
   - sul bilancio preventivo;
   - sul rendiconto;
   - sull'istituzione ed ordinamento dei tributi;
   - su ogni altro atto inerente alle entrate comunali;
   - sulla vigilanza;
   - su mutui e prestiti;
   - su acquisti ed alienazioni immobiliari;
   - su elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
   - su personale;
   - in materia già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Non si ammettono più di un referendum all'anno, con un massimo di tre quesiti per ogni referendum, sulla base della data e del numero di presentazione al protocollo del comune.

4. Il referendum può essere promosso:
   a) dalla giunta comunale;
   b) da 8 consiglieri comunali;
   c) da 500 elettori.

5. Un apposito regolamento dovrà disciplinare:
   a) le modalità ed i tempi di ammissione dei quesiti referendari;
   b) le modalità ed i tempi di effettuazione delle consultazioni referendarie;
   c) il quorum dei votanti necessario per rendere valida la consultazione referendaria;
   d) le modalità ed i tempi di divulgazione dei risultati delle consultazioni referendarie.

6. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste dal comma 1.

art. 53
Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. I referendum consultivo e propositivo sono validi se partecipa la maggioranza assoluta degli elettori iscritti nelle liste elettorali. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione promotrice di associarsi o meno al responso elettorale. Delle decisioni assunte dovrà essere adottato un provvedimento entro 30 giorni dall'esito del referendum.

2. Qualora i referendum consultivo e propositivo siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.

art. 54
Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività dell'amministrazione e favorire la trasparenza dell'azione amministrativa ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

art. 55
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con la regolamentazione prevista dalle leggi, dall'apposito regolamento a tutela della privacy e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.

art. 55bis
Normativa statale sull'amministrazione digitale
(D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale")

1. Il cittadino ha diritto ad una amministrazione moderna e digitale efficiente, efficace, trasparente, imparziale che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione digitale.

2. Il comune informa la propria comunità sull'operato degli organi e dell'amministrazione attraverso una rendicontazione sociale sistematica, tempestiva, continua, completa e attraverso tutti i mezzi di comunicazione oltre che sul sito informatico dell'ente. Favorisce, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione dei servizi del comune.

3. Il comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le istituzioni. A tal fine, il comune mette a disposizione dei cittadini tutti i canali comunicativi, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

art. 56
Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 500 cittadini per proporre modifiche odintegrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art.49, fermo restando quanto disciplinato dagli artt.52, 53 e 54.

3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.

4. Il comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

art. 57
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.

2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art.49.

4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 52, 53 e 54.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo prætorio digitale comunale per quindici giorni dopo la loro entrata in vigore.

7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX
Difensore civico

art. 58
Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale può istituire la figura del Difensore Civico, anche previa intesa con Comuni limitrofi o con l'Unité des communes valdôtaines Evançon o con la Regione.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 59
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo prætorio digitale comunale.

2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

art. 60
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.

2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A
BOZZETTO DELLO STEMMA

ALLEGATO B
BOZZETTO DEL GONFALONE

ALLEGATO C
DESCRIZIONE STEMMA E GONFALONE

COMUNE DI VERRÈS
COMMUNE DE VERRÈS
Visto
Il Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMUNE DI VERRÈS
COMMUNE DE VERRÈS
Visto
Il Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

MODULA F. PROM.

MARCA DA BOLLO

MOD. 67 Prom.

Per copia conforme
p. IL SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

REPVBBLICA ITALIANA

Il Presidente della Repubblica

VISTA la domanda con la quale il Sindaco del Comune di Verrès chiede la concessione di uno stemma e di un gonfalone per uso di quel Comune;
VISTI gli atti prodotti a corredo della domanda stessa;
VISTI i RR.DD. 7 Giugno 1943, nn. 651 e 652;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

D E C R E T A :

Sono concessi al Comune di Verrès, nella Valle d'Aosta, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

STEMMA : Inquartato: nel PRIMO e nel QUARTO, di argento, al capo di rosso, con la banda diminuita, di nero, attraversante sul tutto; nel SECONDO e nel TERZO, controinquartato: nel 1° e nel 4°, di rosso, al palo diminuito, d'oro, caricato da tre scaglioni, di rosso; nel 2° e nel 3°, vaiato di rosso e d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE : drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il presente Decreto sarà debitamente trascritto.

Dato a ROMA Addì 14 OTT. 1998

Trascritto nel REGISTRO ARALDICO
dell'Archivio Centrale dello Stato
addì 27 OTT. 1998
IL SOVRINTENDENTE
Dirigente Generale
(Prof.ssa Paola CARUCCI)

Registrato nel registri
dell'Ufficio Araldico
addì 11-11-1998
Reg. anno 1998 Pag. n. 141

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.A.